

Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione di Previdenza 3a

Valido dal 1° gennaio 2023



Art. 1 Scopo	Il presente regolamento disciplina le commissioni che la fondazione preleva per la gestione patrimoniale, la tenuta del deposito e la gestione della fondazione.	
Art. 2 Gestione patrimoniale, tenuta del deposito e gestione della fondazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni per la gestione patrimoniale (investimento settimanale), la tenuta del deposito e la gestione della fondazione ammontano allo 0,68% (all-in-fee; commissione tutto incluso). Non sono comprese in queste commissioni le tasse federali sul bollo e di borsa, nonché possibili tasse di emissione e di ritiro di investimenti collettivi. La gestione di un conto è gratuita. 2. Le commissioni per un investimento immediato dell'avere di previdenza corrispondono alle commissioni ordinarie della banca di deposito (VZ Banca di Deposito SA). 3. Le commissioni per la gestione patrimoniale e la tenuta del deposito sono addebitate direttamente dalla banca di deposito all'intestatario della 	<p>previdenza. Una parte di queste commissioni è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Le commissioni per la gestione della fondazione sono addebitate dalla fondazione all'intestatario della previdenza. Questa commissione copre le seguenti spese: <ol style="list-style-type: none"> a. gestione b. commissioni relative alle operazioni di pagamento c. commissioni annuali dell'autorità di vigilanza d. stesura del rapporto annuo e. onorario dell'ufficio di revisione f. costi di eventuali disposizioni straordinarie che divengono necessarie, adottate nell'interesse dell'intestatario della previdenza
Art. 3 Commissioni straordinarie	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fondazione si riserva di addebitare le seguenti commissioni di elaborazione per spese straordinarie: <ol style="list-style-type: none"> a. Versamento anticipato per la proprietà di abitazione: CHF 300 b. Ricostituzione in pegno per la proprietà di abitazione: CHF 100 c. Le commissioni addebitate da uffici esterni in relazione a un ordine impartito dall'intestatario della previdenza sono riaddebitate a quest'ultimo. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Spese straordinarie non menzionate al cpv. 1 sono addebitate all'intestatario della previdenza secondo il principio di causalità.
Art. 4 Commissione minima	La commissione minima ammonta a CHF 10 per trimestre. Per il conto non è prevista alcuna	commissione minima.
Art. 5 Trattamento dei rimborsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuali rimborsi avuti in caso di investimenti collettivi di capitale impiegati sono restituiti al destinatario. 2. Il gestore patrimoniale addebita una commissione per le spese amministrative (calcolo a livello di 	<p>titolo e portafoglio, conteggio e remunerazione, rendiconto e documentazione, adempimento dei requisiti regolamentari) e l'assunzione del rischio d'incasso e della valuta estera. Questa commissione corrisponde al massimo all'importo del rimborso.</p>
Art. 6 Modifica del regolamento	Il consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza.	Saranno adeguatamente rese note all'intestatario della previdenza.
Art. 7 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.	

